

Sentenza n. 115/2024 pubbl. il 20/02/2024

RG n. 1954/2021

Repert. n. 162/2024 del 20/02/2024

Sentenza n. cronol. 1349/2024 del 20/02/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-*sexies* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1954 del Ruolo Generale del 2021

TRA

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. _____ ed elettivamente

domiciliata in Trapani, nel C _____ presso lo studio dell'avv. _____)

_____ giusta procura in atti

Opponente

Contro

_____ rappresentata e difesa dall'_____ ed elettivamente

domiciliat. _____)

Opposta

Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2021, emesso dal Tribunale di Trapani in data 31.05.2021, nell'ambito del procedimento recante n. 1038/2021 R.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Intesa San Paolo S.p.a. ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2021, emesso dal Tribunale di Trapani in data 31.05.2021 nell'ambito del procedimento recante n. 1038/2021 R.G., con il quale è stato ingiunto all'opponente di consegnare copia degli allegati (piano di ammortamento, capitolato, condizioni generali, documento di sintesi) al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto, in data



14.11.2005, in notaic _____, registrato al n. rep. 11467 e n. racc. 5627, tra Banca Nuova S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) e l'opposta, nonché il relativo piano di ammortamento aggiornato, quietanze di pagamento, polizze assicurative connesse e comunicazioni ex art. 125 T.U.B., con previsione, ex art. 614-bis c.p.c., di pagamento di € 20 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

Parte opponente - premettendo che la _____ ha intrattenuto vari rapporti con Banca Nuova S.p.a. (segnatamente: carta di pagamento n.68490; carta di debito n.5167XXXX XXXXXX87344563; conto corrente n.0274160; conto corrente n.1000/5999) - ha eccepito la condotta illegittima ed abusiva tenuta da quest'ultima posto che, in spregio a principi di buona fede e correttezza nonché del giusto processo, la stessa ha provveduto a parcellizzare e frazionare la pretesa correlata all'ottenimento della documentazione bancaria inerente tutti i detti rapporti mediante il deposito (nel marzo 2021) di ulteriori ricorsi monitori, definiti con l'emissione dei decreti ingiuntivi nn. 273/21, 402/2021; la banca opponente ha, poi, evidenziato - quale ulteriore conferma dell'abuso dello strumento processuale da parte della opponente - che analogo ricorso monitorio rispetto a quello per cui è causa è stato depositato da _____ coniuge della _____ e cointestatario del rapporto di mutuo sopra indicato, tradottosi nell'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo nei confronti della banca (d.i. n. 241/2021), cui è seguita la consegna di tutta la documentazione richiesta, perfettamente coincidente con quella oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.

Sulla base di tali premesse Intesa Sanpaolo S.p.a. ha chiesto al Tribunale: *“accogliere la presente opposizione e conseguentemente ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto n. 425/2021 D.I. (1038/2021 R.G.) Tribunale di Trapani, emesso il 31.05/03.06.2021, è improponibile e/o infondato e che esso non poteva essere chiesto ed ottenuto dalla ricorrente per abuso del diritto e/o del processo da parte dell'opposta nonché per gli altri motivi esposti in narrativa e per l'effetto annullare, dichiarare nullo e/o inefficace e con qualsiasi altra statuizione revocare detto decreto ingiuntivo opposto”*.

Costituendosi in giudizio, _____ ha contestato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata da Intesa Sanpaolo S.p.A. deducendone la radicale infondatezza posto che gli ulteriori procedimenti monitori indicati da controparte hanno ad oggetto altri e diversi rapporti bancari o risultano introdotti da diversi



soggetti, tanto più che fronte della mancata consegna da parte della banca della documentazione richiesta all'esito delle richieste formulate ex art. 119 T.U.B.

ha, dunque, chiesto al Tribunale di: *“rigettare integralmente per le motivazioni e causali sopra esposte, le domande tutte spiegate dall'attrice opponente nell'odierno giudizio, poiché destituite di qualsivoglia fondamento di fatto e di diritto confermando conseguentemente in ogni sua parte il menzionato decreto ingiuntivo opposto n. 425/2021 (R.G. n. 1038/2021), emesso dal Tribunale di Trapani in data 31.05.2021, depositato in Cancelleria il 03.06.2021, notificato in data 28.07.2021”*.

Avviate le parti in mediazione, ed eccepita la improcedibilità della domanda da parte dell'opponente sul presupposto del non corretto espletamento del procedimento di mediazione attesa la mancata partecipazione personale della e la mancanza di una valida delega conferita al terzo, la causa, senza ulteriore istruzione, è pervenuta all'udienza cartolare del 14.2.2024 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc.

Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente affrontata l'eccezione d'improcedibilità spiegata da parte opponente.

L'opposta ha partecipato al procedimento di mediazione per il tramite tale

cui è stata conferita procura speciale sostanziale, acclusa al verbale di mediazione.

A differenza di quanto sostenuto da parte opponente, si ritiene che tale procura sia idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.

Ed invero, costituisce principio pacifico quello in base al quale *“Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”* (cfr. *ex multis*, Cass. n. 8473/2019 che in motivazione afferma *“Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come*



previsto dal progetto della Commissione sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”).

Trattasi di esito interpretativo del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), ritenuti applicabili anche alla transazione, e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D.Lgs. 28/2010 che, peraltro, nella attuale formulazione (d.lgs. 149/2022), all'art. 8 co. 4, prevede espressamente la facoltà di delega in presenza di giustificati motivi.

La richiamata pronunzia della Corte di legittimità, come la successiva giurisprudenza, non ha affermato che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti nell'ipotesi in cui il soggetto delegato fosse lo stesso difensore della parte.

Al contrario, in applicazione del principio generale espresso dell'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere), nonché dall'art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che *“gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”*), oltre che del principio generale di libertà delle forme (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 6459/2020), deve concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità.

Nel caso di specie la delega rilasciata dall'opposta a conferisce a questi “ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandola espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica, e a conciliare la controversia nel modo che riterrà più opportuno” ed è quindi idonea ai sensi dell'art. 8, comma 1, D. lgs. n. 28/2010, tenuto conto anche dell'oggetto della mediazione in questione.

Di conseguenza, l'eccezione preliminare spiegata da parte opponente deve essere rigettata.

Venendo al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Ora, come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 12093/2001), *“in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un*



apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell'art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere - a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto".

L'art. 119 TUB, alla luce dei canoni di buona fede e correttezza che informano il rapporto contrattuale a un più generale principio di trasparenza, è, infatti, la fonte di un diritto soggettivo autonomo, cioè indipendente dagli altri obblighi contrattuali, non soggetto a limitazioni e/o condizione. Si tratta, in particolare, del diritto di ottenere copia di tutti i documenti inerenti lo svolgimento del rapporto banca-cliente, il quale non è però limitato alle singole operazioni bancarie, di cui si fa menzione nella stessa norma, ma può ampliarsi fino a ricomprendere tutti i documenti contabili del rapporto.

Orbene, premesso che non è in contestazione il diritto del cliente ad ottenere la documentazione bancaria inerente il rapporto di mutuo per cui è causa, risultano fondate le censure mosse dall'istituto di credito in ordine all'esistenza di un abuso dello strumento processuale da parte dell'odierna opposta.

È, infatti pacifico, in quanto non contestato, che [redacted] ha proposto, in data 19.3.21 e 22.3.21, innanzi a questo Tribunale ulteriori due ricorsi monitori avverso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. finalizzati all'ottenimento di documentazione bancaria relativa ai rapporti di carta di pagamento n. 68490/carta di debito n. 5167 XXXX XXXXXXXX87 e dei rapporti di conto corrente nn. 0274160, 1000/5999 intrattenuti con il detto Istituto di credito, e che con ulteriore separata azione (del 26.4.2021) la odierna opponente ha invece agito per ottenere la consegna di documentazione inerente il contratto di mutuo per cui è causa.

In punto di diritto, giova osservare che il frazionamento del credito non è di per sé illegittimo ma rappresenta una possibile scelta del creditore, sicché occorre determinare quando lo stesso configuri un abuso.



La condotta processuale di parte opposta – in assenza di una oggettiva ragione giustificatrice e tenuto conto della sostanziale contestualità delle diverse domande monitorie – si pone in contrasto sia con il principio di buona fede e correttezza sia con il principio costituzionale del giusto processo e si traduce in un abuso degli strumenti processuali (cfr. sul punto Cass. 8350/2020).

Orbene, tenuto conto della fondatezza della pretesa relativa alla consegna della documentazione richiesta dalla \ - stante che non può, sul punto, avere rilievo la circostanza che la stessa sia stata già consegnata al cointestatario del mutuo, vantando la odierna opposta un autonomo e distinto diritto soggettivo all'ottenimento della suddetta documentazione – va revocato il decreto ingiuntivo opposto in ordine alla statuizione relativa alle spese e compensi, e mantenuta ferma la condanna della banca alla consegna della documentazione richiesta.

Tenuto conto della mancata spontanea consegna della documentazione da parte della banca anche all'esito della richiesta formulata ex art. 119 TUB e, quindi della sostanziale fondatezza della pretesa creditoria azionata, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 425/2021, emesso dal Tribunale di Trapani in data 31.05.2021, nell'ambito del procedimento recante n. 1038/2021 R.G.;
- condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a consegnare a \ copia degli allegati al contratto di Mutuo Ipotecario Rep. n° 11467 - Racc. n° 5627 (Piano di ammortamento – Capitolato – Condizioni generali – Documento di sintesi originario); copia del piano di ammortamento aggiornato con evidenza delle rate pagate sino alla data odierna; copia delle polizze assicurative connesse al predetto contratto di Mutuo Ipotecario; copia di tutte le comunicazioni periodiche ex art. 125-bis T.U.B. emesse con cadenza annuale; copia di tutte le quietanze di pagamento;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Trapani, 19 febbraio 2024

Il Giudice

Federica Emanuela Lipari

